

PERSONALE DOCENTE – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza n. 825 del 27 gennaio 2021.

DOCENTI UNIVERSITARI - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - LIMITI SINDACATO GIURISDIZIONALE SU VALUTAZIONI DI MERITO ESPRESSE DA COLLEGIO DI DISCIPLINA

La **valutazione** in ordine alla **gravità dei fatti** addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di **discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di manifesta illogicità e irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento dei fatti.**

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 3316 del 30 marzo 2023

DOCENTI UNIVERSITARI - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - NECESSITÀ PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DELLA COMUNICAZIONE DEI FATTI POTENZIALMENTE RILEVANTI ALL'ORGANO COMPETENTE

Il Rettore o il suo delegato al riguardo è l'organo competente per l'avvio dell'azione disciplinare, non essendo l'eventuale notizia degli stessi fatti acquisita da organi non competenti idonea al decorso dei termini previsti per tale avvio.

Non è sufficiente che la notizia del fatto potenzialmente rilevante venga appresa da un soggetto appartenente allo stesso plesso amministrativo del titolare dell'azione disciplinare. La **notizia deve entrare nella sfera di conoscenza del Rettore o del suo delegato** e ciò va provato.

T.A.R. del Lazio, Sezione Terza Ter, 1 dicembre 2023, n. 18048

DOCENTI UNIVERSITARI - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CARATTERISTICHE *NOTITIA* AI FINI AVVIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La **notizia** del fatto deve essere idonea ad assicurare l'avvio dell'azione. Tale **idoneità è integrata se il fatto è descritto nei suoi elementi essenziali, che consentano di percepire il disvalore del comportamento dal punto di vista disciplinare, senza necessità di ulteriori accertamenti.**

Le segnalazioni e gli esposti provenienti da terzi possono essere circostanziati ovvero generici. Qualora essi offrano semplici indizi e, pertanto, rendano necessarie attività

di accertamento, il momento della conoscenza si verifica quando esse sono state completate.

Ne deriva che, ai fini della decorrenza del termine per l'avvio dell'azione disciplinare, l'accertamento del fatto è funzionale alla piena conoscenza di esso da parte dell'autorità procedente.

Il termine in argomento non può decorrere solo a fronte di una notizia di carattere generico, che non consenta di formulare il capo di incolpazione ma che richieda l'acquisizione degli elementi necessari per circostanziare l'addebito.

Si osserva che l'attività di accertamento deve pur sempre essere svolta entro un termine ragionevole, poiché altrimenti si tradurrebbe in un'illegittima dilatazione del termine di trenta giorni stabilito dal comma 2 dell'art. 10 della L. 240/2010 ai fini dell'avvio del procedimento ovvero, anche a voler considerare ordinario tale termine, in un altrettanto illegittima dilatazione del termine di 180 giorni entro cui l'autorità procedente ha l'obbligo di concludere il procedimento.